



COMUNE DI ROMENTINO
Provincia di Novara

COPIA

Reg. Pubbl. n° 842

Data 26 NOV 2015

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
n. 157 del 17/11/2015

OGGETTO: INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA NEGOZIAZIONE DELLA COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE FONDO PRODUTTIVITA' 2015.-

L'anno **duemilaquindici** addì **diciassette** del mese di **novembre** alle ore **23,00** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Pr.	As.
BIONDO Ing. Alessio	SINDACO	X	
BENZO Dott. Paolo	ASSESSORE	X	
GARAVAGLIA Maria Cristina	ASSESSORE	X	
FREGUGLIA Severino	ASSESSORE	X	
	TOTALE	4	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signora TOGNA Dott.ssa Attilia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BIONDO Ing. Alessio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 157

del 17 novembre 2015

Giunta Comunale

Oggetto: INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA NEGOZIAZIONE DELLA COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE FONDO PRODUTTIVITA' 2015.-

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 che suddividono tali risorse in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

DATO ATTO che l'attività di costituzione del Fondo risorse decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

AVUTA PRESENTE la normativa nazionale in materia di gestione e contenimento delle spese del personale, in particolare l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del D.Lgs. 78/2010 (convertito in Legge 122/2010), che detta la disciplina delle spese di personale negli Enti Locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa anche attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia fra le quali il "*contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le Amministrazioni statali*";

PRESO ATTO che a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014, il nuovo art. 1 comma 557 quater della Legge n. 296/2006 prevede, a decorrere dal 2014, che gli Enti soggetti al Patto di Stabilità assicurino il contenimento della spesa del personale annua rispetto al valore medio del triennio 2011/2013;

RICHIAMATO l'art. 9, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, il quale prevedeva che "*A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio*".

VISTO l'art. 1, comma 456 della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, il quale modificando l'art. 9, comma 2 bis del D.Lgs. n. 78/2010, aveva prorogato fino al 31.12.2014 la

disposizione che stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTO che al comma 2 bis è stato poi aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

VISTA la Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, ai commi 254, 255 e 256 riferiti alle materie del pubblico impiego, in base ai quali tornano ad essere liberi da vincoli e congelamenti alcune materie di cui all'art. 9 del D.Lgs. 78/2010 come convertito in Legge 122/2010 e successive modificazioni con il DPR 122/2013 e la Legge 147/2013;

CONSIDERATO che in virtù di tali disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo (tetto fondo 2010 e riduzione per diminuzione personale), il che "cristallizza" la misura del fondo di parte stabile del 2014, che quindi diventa la base per la costruzione del fondo del 2015, in modo tale da far diventare permanente il taglio del fondo del 2014. In pratica, si tratta di riproporre la parte stabile del fondo 2014 come base per la parte stabile del 2015;

PRESO ATTO pertanto che, dall'anno 2015, al fondo risorse decentrate non si applica più il vincolo della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio ma che nel contempo il fondo dovrà consolidare le decurtazioni operate nel quadriennio 2011-2014, e che pertanto le somme decurtate, sia per restare nel fondo 2010, sia quelle tagliate a seguito di diminuzione del personale in servizio, non possono essere recuperate essendo divenuti tali tagli strutturali e permanenti;

DATO ATTO che nell'anno 2014 il Comune di Romentino non ha applicato tali riduzioni, poiché il Fondo risorse decentrate era già inferiore a quello dell'anno di riferimento (2010);

TENUTO CONTO che gli interventi contenuti nell'art. 9 del D.Lgs. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 commi 1, 2, 2-bis e parte del comma 21 non sono stati prorogati al 31.12.2015 e dunque tornano ad essere liberi da vincoli e congelamenti le materie:

- il tetto del trattamento ordinariamente spettante al dipendente (comma 1);
- la definizione del trattamento economico complessivo del Dirigente rispetto al predecessore (comma 2);
- l'ammontare dei fondi per il trattamento accessorio (comma 2-bis);
- le progressioni di carriera comunque denominate (comma 21);

TENUTO CONTO in particolare il comma 256 della citata Legge di Stabilità 2014 che dispone: "*Le disposizioni recate dall'art. 9, comma 21, primo e secondo periodo, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazione dalla Legge 122/2010, così come prorogate fino al 31.12.2014 dall'art. 1, comma 1, lettera a), del DPR 122/2013, sono ulteriormente prorogate fino al 31.12.2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n.27*";

CONSIDERATO che in virtù di tale comma sono definitivamente sbloccate anche le progressioni di carriera comunque denominate, che per effetto dell'art. 9 comma 21 del D.Lgs. 78/2010 negli anni dal 2011 al 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

VISTO che ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. 1° aprile 1999 è prevista la possibilità di integrare le risorse decentrate, nei limiti dei seguenti commi:

- comma 2, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, nella misura massima del 1,2% del monte salari 1997;
- comma 4, l'importo di cui al comma 2, può essere reso disponibile solo a seguito dell'accertamento da parte del servizio di controllo interno/nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio create in esito a processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'Ente per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità;
- comma 5, a seguito di attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento di quelli esistenti, che NON hanno determinato un incremento stabile della dotazione organica, con relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

EFFETTUATA una attenta analisi del Piano delle Performance e degli obiettivi assegnati alla struttura e ritenuto che il loro raggiungimento avviano processi di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e delle attività dell'Ente con conseguente ottimizzazione e miglioramento sia organizzativo che di produttività;

VISTO che relativamente all'art 15, comma 2 del C.C.N.L. 1° aprile 1999, questo Comune per l'anno 2015 ha accertato una capacità di spesa sufficiente per incrementare il fondo di parte variabile nella misura massima consentita dalla predetta disposizione pari al 1,2% del monte salari 1997, pari ad € 4.574,36;

RITENUTO di autorizzare l'utilizzo dell'art. 15, comma 2 del C.C.N.L. 1° aprile 1999, nella misura del 1,2% fatta salva, a seguire, l'attestazione autorizzatoria, rilasciata dal Nucleo di Valutazione, dell'incremento di risorse variabili, ai sensi dell'art. 15, comma 4, a carico del Bilancio, da inserire nel fondo 2015, previo accertamento della capienza del capitolo di Bilancio;

ATTESO poi che con riferimento all'articolo 15 – comma 5 del C.C.N.L. 01.04.1999 - è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 36 del 03.03.2015, previo accordo sindacale, il progetto finalizzato al miglioramento del servizio presso l'Asilo Nido comunale ai sensi dell'art. 31 e 17 comma 1 lettera a) del C.C.N.L. 01.04.1999 con un finanziamento di risorse aggiuntive di € 1.500,00, da iscriversi nel fondo 2015 - art. 15, comma 5 C.C.N.L. 01.04.1999 – parte variabile;

ACCERTATO CHE:

- il Comune ha rispettato il Patto di Stabilità interno negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014;
- l'Ente rispetta il limite in materia di incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente (calcolo effettuato con metodologia integrativa dei dati provenienti dalle società partecipate aventi rilievo a tal fine) così come sotto riportato:
 - inferiore al 50% (26,60%) per l'anno 2013, come da art. 76, comma 7, del D.Lgs. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 nel testo in vigore dal 01.01.2012 modificato in ultimo con l'art. 28, comma 11 quater del D.Lgs. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n. 214;
 - l'Ente non versa nella condizione di Ente strutturalmente deficitario o dissestato;

CONSIDERATO che compete all'organo esecutivo dell'Ente fornire indicazioni e indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica in materia di quantificazione delle risorse decentrate 2015, con particolare riferimento alla parte variabile del Fondo e anche in merito all'utilizzo e alla destinazione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2015;

ATTESO che la spesa derivante dalla costituzione del Fondo per la parte stabile e quella derivante da contrattazione integrativa per la parte variabile, deve assicurare:

- il rispetto dell'art. 1 comma 557 della Legge Finanziaria 2007;

- il rispetto dell'art. 9 comma 2bis del D.Lgs. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010;
- che le risorse siano messe a disposizione nei capitoli del Bilancio 2015;

DATO ATTO che la presente deliberazione riguarda mere direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica e che l'ipotesi di accordo aziendale sarà sottoposta a questo Organo deliberante per l'autorizzazione alla stipulazione, fermo restando la valutazione di compatibilità complessiva del Revisore dei Conti;

CONSIDERATO tutto ciò;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTI i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali;

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità contabile della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario, tenuto anche conto che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

1. DI STABILIRE che in sede di trattative, per la stipula del C.C.D.I. relativo dell'accordo economico 2015, la delegazione trattante di parte pubblica debba attenersi alle seguenti linee di indirizzo in merito alla costituzione definitiva, all'utilizzo e alla destinazione delle risorse decentrate:
 - a) le risorse decentrate aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (Parte stabile ex art. 31 comma 2 del C.C.N.L. 22.01.04), sono confermate nell'anno 2015 in misura pari a € 79.597,38;
 - b) le risorse decentrate aventi caratteristica di eventualità e variabilità (Parte variabile ex art. 31 comma 3 del C.C.N.L. 22.01.04) dell'anno 2015 dovranno essere determinate secondo i seguenti criteri:
 - autorizzazione all'utilizzo dell'art. 15, comma 2 del C.C.N.L. 1° aprile 1999, nella misura consentita dalla predetta disposizione pari al 1,2% del monte salari 1997, pari ad € 4.574,36, fatta salva, a seguire, l'attestazione autorizzatoria, rilasciata dal Nucleo di Valutazione, dell'incremento di risorse variabili, ai sensi dell'art. 15, comma 4, a carico del Bilancio, da inserire nel fondo 2015, previo accertamento della capienza del capitolo di Bilancio;
 - l'incremento del fondo di parte variabile di cui all'art. 15, comma 2 del C.C.N.L. 1° aprile 1999 deve in ogni caso essere esclusivamente destinato al finanziamento della produttività dell'Ente per il raggiungimento di obiettivi di produttività e di qualità, e sarà reso comunque disponibile solo a seguito di espressa certificazione del Nucleo di Valutazione;
 - finanziamento di risorse aggiuntive di € 1.500,00, - art. 15, comma 5 C.C.N.L. 01.04.1999, per il progetto finalizzato al miglioramento del servizio presso l'Asilo Nido comunale ai sensi dell'art. 31 e 17 comma 1 lettera a) del C.C.N.L.

01.04.1999, approvato con deliberazione di G.C. n. 36 del 03.03.2015, previo accordo sindacale;

- conferma del riconoscimento di un incentivo per i messi notificatori, ex art. 54 del C.C.N.L. 14.09.2000, in una quota parte dei rimborsi spese da parte di altre Amministrazioni e non per l'intero ammontare riscosso e comunque in misura annua non superiore ad € 100,00;
- iscrizione delle somme non utilizzate o non attribuite dell'anno precedente - € 393,00;
- inserimento, in applicazione della disciplina di cui all'art. 15 comma 1 lettera m) C.C.N.L. 01.04.1999, di risparmi del lavoro straordinario relativo all'anno precedente 2014, somma pari ad € 6.669,68;
- compensi a personale interno per attività di progettazione - art. 92 comma 5-6 D.Lgs. 163/06;

2. DI FORMULARE le ulteriori seguenti linee di indirizzo in merito alla costituzione definitiva, all'utilizzo e alla destinazione delle risorse decentrate:

- di avviare nell'anno 2015 le progressioni economiche orizzontali, sulla base di criteri selettivi da stabilirsi in sede di accordo sindacale;
- di destinare a tal fine una somma che non dovrà superare la quota di Risorse Stabili che residua dalla deduzione delle somme destinate al finanziamento dei seguenti istituti: PEO già attribuito, Fondo indennità di comparto, indennità personale educativo Asilo Nido, indennità per responsabilità specifiche, indennità ufficiale stato civile/anagrafe, indennità maneggio valori, indennità rischio, indennità turno, incentivo messi notificatori;
- di stabilire che potranno accedere alla progressione economica unicamente i dipendenti che hanno riportato nella valutazione di Performance un punteggio superiore, e non uguale, al 90%, calcolato sulla media delle valutazioni del triennio precedente l'anno di attribuzione del PEO;
- di pattuire pertanto in sede di un accordo decentrato del Fondo 2015 i criteri generali per l'assegnazione di progressioni economiche orizzontali, ad integrazione del precedente accordo - causa il protrarsi del divieto di corresponsione di emolumenti a tal titolo di cui al D.Lgs. n. 78/2010, divieto i cui effetti sono cessati al 01.01.2015 - criteri che dovranno essere funzionali all'attribuzione del PEO in modo selettivo, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dall'applicazione del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance;
- destinare le risorse di parte stabile e di parte variabile che residuano dopo il pagamento di progressioni orizzontali, indennità di comparto, indennità personale educativo e delle indennità di natura remunerativa e compensativa, indennità di specifiche responsabilità art. 17 lettere a), f) e i), di maneggio valori, di rischio, di turno, di incentivo ai messi notificatori e compensi per progettazioni ex L. 109/1996, a finanziare la performance dei dipendenti e l'incentivazione della produttività legata ad obiettivi;

3. DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla costituzione del fondo per la Parte Stabile ex art. 31 comma 2 del C.C.N.L. 22.01.04 e quella derivante da contrattazione integrativa per la Parte Variabile ex art. 31 comma 3 del C.C.N.L. 22.01.04, come determinata al punto precedente, assicura:

- il rispetto dell'art. 1 comma 557 della Legge Finanziaria 2007;
- che le risorse sono già state messe a disposizione nei capitoli di spesa del Bilancio 2015;

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione riguarda mere direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica e che l'ipotesi di accordo aziendale sarà sottoposta a questo Organo deliberante per l'autorizzazione alla stipulazione, fermo restando la valutazione di compatibilità complessiva del Revisore dei Conti;

5. DI DARE ATTO che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario verrà determinato il Fondo per le Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e per la produttività per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. 01.04.1999 e s.m.i..

Successivamente con separata unanime votazione resa in forma palese la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI ROMENTINO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000, il seguente parere in merito l'efficacia e l'efficienza della stessa in relazione alle regole tecniche e la congruità economica.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi



Il Responsabile del Servizio
- Bozzola Dott.ssa Elena -

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 si esprime in ordine alla regolarità contabile dell'allegata proposta, parere:

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi



Il Responsabile del Servizio
- Bozzola Dott.ssa Elena -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA NEGOZIAZIONE DELLA COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE FONDO PRODUTTIVITÀ 2015.

L'ASSESSORE AL PERSONALE

PREMESSO CHE:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 che suddividono tali risorse in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo.

DATO ATTO CHE l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

AVUTA PRESENTE la normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, in particolare l'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), che detta la disciplina della spesa di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa anche attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia fra le quali il "*contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*";

PRESO ATTO che a seguito delle novità introdotte dal DL 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014, il nuovo art. 1 comma 557 quater della legge n. 296/2006, prevede, a decorrere dal 2014, che gli Enti soggetti al patto di stabilità assicurino il contenimento della spesa del personale annua rispetto al valore medio del triennio 2011/2013;

RICHIAMATO l'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, il quale prevedeva che "*A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio*".

VISTO l'art. 1, comma 456 della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, il quale modificando l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, aveva prorogato fino al 31-12-2014, la disposizione che stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

VISTO che al comma 2 bis è stato poi aggiunto il seguente periodo: "*A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*".

VISTA la Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, ai commi 254, 255 e 256 riferiti alle materie del pubblico impiego, in base ai quali tornano ad essere liberi da vincoli e congelamenti alcune materie di cui all'art. 9 del d.l. 78/2010 come convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni con il DPR 122/2013 e la legge 147/2013.

CONSIDERATO che in virtù di tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo" (tetto fondo 2010 e riduzione per diminuzione personale)". Il che "cristallizza" la misura del fondo di parte stabile del 2014, che quindi diventa la base per la costruzione del fondo del 2015, in modo tale far diventare permanente il taglio del fondo del 2014. In pratica si tratta di riproporre la parte stabile del fondo 2014 come base per la parte stabile del 2015;

PRESO ATTO pertanto che dall'anno 2015, al fondo risorse decentrate non si applica più il vincolo della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio ma che nel contempo il fondo dovrà consolidare le decurtazioni operate nel quadriennio 2011-2014, e che pertanto le somme decurtate, sia per restare nel fondo 2010, sia quelle tagliate a seguito di diminuzione del personale in servizio, non possono essere recuperate essendo divenuti tali tagli strutturali e permanenti;

DATO ATTO che nell'anno 2014, il Comune di Romentino non ha applicato tali riduzioni, poiché il fondo risorse decentrate era già inferiore a quello dell'anno di riferimento (2010);

TENUTO CONTO che, gli interventi contenuti nell'art. 9 del d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 commi 1, 2, 2-bis e parte del comma 21 non sono stati prorogati al 31.12.2015 e dunque, tornano ad essere liberi da vincoli e congelamenti le materie:

- il tetto del trattamento ordinariamente spettante al dipendente (comma 1);
- la definizione del trattamento economico complessivo del dirigente rispetto al predecessore (comma 2);
- l'ammontare dei fondi per il trattamento accessorio (comma 2-bis);
- le progressioni di carriera comunque denominate (comma 21).

TENUTO CONTO in particolare il comma 256 della citata legge di stabilità 2014 che dispone: *"Le disposizioni recate dall'art. 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 122/2010, così come prorogate fino al 31.12.2014 dall'art. 1, comma 1, lettera a), del DPR 122/2013, sono ulteriormente prorogate fino al 31.12.2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n.27"*;

CONSIDERATO che in virtù di tale comma sono definitivamente sbloccate anche le progressioni di carriera comunque denominate, che per effetto dell'art. 9, comma 21 del D.L. 78/2010 negli anni dal 2011 al 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

Visto che i sensi dell'articolo 15 del CCNL 1° aprile 1999 è prevista la possibilità di integrare le risorse decentrate, nei limiti dei seguenti commi:

- comma 2, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, nella misura massima dell'1,2% del monte salari 1997 ;
- comma 4, l'importo di cui al comma 2, può essere reso disponibile solo a seguito dell'accertamento da parte del servizio di controllo interno / Nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio create in esito a processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità;
- comma 5, a seguito di attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento di quelli esistenti, che NON hanno determinato un incremento stabile della dotazione organica, con relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio ;

Effettuata una attenta analisi del Piano delle Performance e degli obiettivi assegnati alla struttura e ritenuto che il loro raggiungimento avviano processi di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e delle attività dell'Ente con conseguente ottimizzazione e miglioramento sia organizzativo che di produttività;

Visto che relativamente all'art 15, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999, questo comune per l'anno 2015 ha accertato una capacità di spesa sufficiente per incrementare il fondo di parte variabile nella misura massima consentita dalla predetta disposizione pari al 1,2% del monte salari 1997, pari ad € 4.574,36;

Ritenuto di autorizzare l'utilizzo dell'art. 15, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999, nella misura del 1,2% fatta salva, a seguire, l'attestazione, rilasciata dal Nucleo di Valutazione autorizzatoria dell'incremento di risorse variabili, ai sensi

dell'art. 15, comma 4, a carico del Bilancio, da inserire nel fondo 2015, previo accertamento della capienza del capitolo di Bilancio;

Atteso poi, che con riferimento all'articolo 15 – comma 5 del CCNL 1.4.1999- è stato approvato con deliberazione di GC n. 36 del 83.3.2015, previo accordo sindacale, il progetto finalizzato al miglioramento del servizio presso l'Asilo Nido comunale ai sensi dell'art. 31 e 17 comma 1 lettera del CCNL 1.4.1999 con un finanziamento di risorse aggiuntive di €. 1.500,00, da iscriversi nel fondo 2015 - art. 15, comma 5 ccnl 1.4.99 – parte variabile;

Accertato che:

- il Comune ha rispettato il patto di stabilità interno negli anni 2010, 2011,2012,2013,2014;
- l'Ente rispetta il limite in materia di incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente (calcolo effettuato con metodologia integrativa dei dati provenienti dalle società partecipate aventi rilievo a tal fine) così come sotto riportato:
 - inferiore al 50% (26,60%) per l'anno 2013 come da art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 nel testo in vigore dal 1.1.2012 modificato in ultimo con l'art. 28, comma 11 quater del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 n. 214;
- l'Ente non versa nella condizione di Ente strutturalmente deficitario o dissestato;

Considerato che compete all'organo esecutivo dell'Ente fornire indicazioni e indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica in materia di quantificazione delle risorse decentrate 2015, con particolare riferimento alla parte variabile del fondo e anche in merito all'utilizzo e alla destinazione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2015;

Atteso che la spesa derivante dalla costituzione del fondo per la parte stabile e quella derivante da contrattazione integrativa per la parte variabile, deve assicurare :

- il rispetto dell'art. 1 comma 557 della Legge Finanziaria 2007
- il rispetto dell'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010
- che le risorse siano messe a disposizione nei capitoli del Bilancio 2015

Dato atto che la presente deliberazione riguarda mere direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica e che l'ipotesi di accordo aziendale sarà sottoposta a questo Organo deliberante per l'autorizzazione alla stipulazione, fermo restando la valutazione di compatibilità complessiva del Revisore dei Conti;

Tutto ciò considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visti i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali;

PROPONE

1. di stabilire che in sede di trattative, per la stipula del CCDI relativo dell'accordo economico 2015, la delegazione trattante di parte pubblica debba attenersi alle seguenti linee di indirizzo in merito alla costituzione definitiva, all'utilizzo e alla destinazione delle risorse decentrate:
 - a) Le Risorse decentrate aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (Parte stabile ex art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.04), sono confermate nell'anno 2015 in misura pari a €. 79.597,38;
 - b) Le Risorse decentrate aventi caratteristica di eventualità e variabilità (Parte variabile ex art. 31 comma 3 del CCNL 22.01.04) dell'anno 2015 dovranno essere determinate secondo i seguenti criteri:
 - autorizzazione all'utilizzo dell'art. 15, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999, nella misura consentita dalla predetta disposizione pari al 1,2% del monte salari 1997, pari ad € 4.574,36, fatta salva, a seguire, l'attestazione, rilasciata dal Nucleo di Valutazione autorizzatoria dell'incremento di risorse variabili, ai sensi dell'art. 15, comma 4, a carico del Bilancio, da inserire nel fondo 2015, previo accertamento della capienza del capitolo di Bilancio;
 - l'incremento del fondo di parte variabile di cui all'art. 15, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999 deve in ogni caso essere esclusivamente destinato al finanziamento della produttività dell'ente per il raggiungimento

di obiettivi di produttività e di qualità, e sarà reso comunque disponibile solo a seguito di espressa certificazione del Nucleo di valutazione;

- finanziamento di risorse aggiuntive di €. 1.500,00, - art. 15, comma 5 ccnl 1.4.999, per il progetto finalizzato al miglioramento del servizio presso l'Asilo Nido comunale ai sensi dell'art. 31 e 17 comma 1 lettera del CCNL 1.4.1999, approvato con deliberazione di GC n. 36 del 83.3.2015, previo accordo sindacale;
- conferma del riconoscimento di un incentivo per i messi notificatori, ex art. 54 del C.C.N.L. 14/09/2000, in una quota parte dei rimborsi spese da parte di altre Amministrazioni e non per l'intero ammontare riscosso e comunque in misura annua non superiore ad €. 100,00
- iscrizione delle somme non utilizzate o non attribuite dell'anno precedente - €. 393,00
- inserimento, in applicazione della disciplina di cui all'art. 15 comma 1 lettera m ccnl 1.4.1999, di risparmi del lavoro straordinario relativo all'anno precedente 2014, somma è pari ad €. 6.669,68
- compensi a personale interno per attività di progettazione - art.92 c.5-6 Dlgs 163/06

2. Di formulare le ulteriori seguenti linee di indirizzo in merito alla costituzione definitiva, all'utilizzo e alla destinazione delle risorse decentrate:

- di avviare nell'anno 2015 le progressioni economiche orizzontali, sulla base di criteri selettivi da stabilirsi in sede di accordo sindacale
- di destinare a tal fine una somma che non dovrà superare la quota di Risorse Stabili che residua dalla deduzione delle le somme destinate al finanziamento dei seguenti istituti: PEO già attribuito, Fondo indennità di comparto, indennità personale educativo Asilo nido, indennità per responsabilità specifiche responsabilità indennità, indennità ufficiale stato civile/anagrafe, indennità maneggio valori, indennità rischio, indennità turno, incentivo messi notificatori;
- di stabilire che potranno accedere alla progressione economica unicamente i dipendenti che hanno riportato nella valutazione di Performance un punteggio superiore e non uguale, all'90 %, calcolato sulla media delle valutazioni del triennio precedente l'anno di attribuzione del Peo.
- di pattuire pertanto in sede di un accordo decentrato del fondo 2015 i criteri generali per l'assegnazione di progressioni economiche orizzontali, ad integrazione del precedente accordo - causa il protrarsi del divieto di corresponsione di emolumenti a tal titolo di cui al D.L. n. 78/2010, divieto i cui effetti sono cessati al 01.01.2015 - criteri che dovranno essere funzionali all'attribuzione del PEO in modo selettivo, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dall'applicazione del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance.
- destinare le risorse di parte stabile e di parte variabile che residuano dopo il pagamento di progressioni orizzontali, indennità di comparto, indennità personale educativo) e delle indennità di natura remunerativa e compensativa, (indennità di specifiche responsabilità art. 17 lettere a f) e i), di maneggio valori, di rischio, di turno di incentivo ai messi notificatori e compensi per progettazioni ex L. 109/1996, a finanziare la Performance dei Dipendenti e l'incentivazione della produttività legata ad obiettivi
-

3. Di dare atto che la spesa derivante dalla costituzione del fondo per la Parte Stabile ex art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.04 e quella derivante da contrattazione integrativa per la Parte Variabile ex art. 31 comma 3 del CCNL 22.01.04, come determinata al punto precedente, assicura:

- il rispetto dell'art. 1 comma 557 della Legge Finanziaria 2007
- che le risorse sono già state messe a disposizione nei capitoli di spesa del Bilancio 2015;

4. Di dare atto che la presente deliberazione riguarda mere direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica e che l'ipotesi di accordo aziendale sarà sottoposta a questo Organo deliberante per l'autorizzazione alla stipulazione, fermo restando la valutazione di compatibilità complessiva del Revisore dei Conti.

5. Di dare atto che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio finanziario verrà determinato il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 e smi.


L'ASSESSORE AL PERSONALE
- Benzo Dott. Paolo -

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmati

IL PRESIDENTE
F.to BIONDO Ing. Alessio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOGNA Dott.ssa Attilia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE
(Art. 124 e 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. 812


Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 26 NOV 2015 all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e che la stessa è stata comunicata con lettera n° 13173 del 26 NOV 2015 ai Capigruppo Consiliari.

Romentino, li 26 NOV 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOGNA Dott.ssa Attilia

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 26 NOV 2015 per 15 giorni.

Romentino li 26 NOV 2015



IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale per uso Amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
TOGNA Dott.ssa Attilia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOGNA Dott.ssa Attilia